

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1959

(19^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia e altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 152, 162
DARDANELLI, <i>relatore</i>	152, 160
DESANA	160
MONNI	152
PAJETTA	161
PAPALIA	157

PELIZZO	Pag. 160
SALARI	152
SPEZZANO	159

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Pajetta, Picardi, Ristori, Sereni e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Angelilli, Monni, Papalia, Pelizzo, Salari e Tibaldi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, e successive modificazioni** » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente. A questo proposito dirò subito che il disegno di legge n. 560 del senatore Massimo Lancellotti è compreso in quello n. 439 presentato dai senatori Papalia ed altri, mentre il provvedimento n. 442 dei senatori Angelilli e Monni può venire egualmente riunito al disegno di legge principale, il n. 439.

Il senatore Papalia aveva già presentato al Parlamento un progetto di legge identico, nello scorcio della passata legislatura; tale provvedimento — approvato dalla Commissione con alcune modificazioni — non aveva potuto ottenere l'approvazione della Camera per lo scadere del mandato parlamentare dei deputati. Il testo oggi nuovamente presentato all'esame della Commissione è comunque quello integrale, essendo state eliminate le modifiche apportate a suo tempo per agevolare l'approvazione.

Poichè non si fanno osservazioni dichiaro aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

M O N N I. Vorrei rivolgere alla Commissione una preghiera in questo senso: se dovessero presentarsi delle difficoltà nell'esame e nell'approvazione del disegno di legge Papalia, chiederei di volerne distaccare il progetto Angelilli-Monni, che è semplicissimo e non dovrebbe incontrare ostacoli.

In caso contrario non ho obiezioni a che esso venga riunito al primo.

S A L A R I. Gli onorevoli colleghi sanno certamente che all'altro ramo del Parlamento sono stati presentati altri provvedimenti sulla caccia. Riterrei pertanto opportuno che essi venissero tenuti presenti, per evitare che i nostri disegni di legge, una volta approvati, vengano poi emendati dalla Camera e quindi rinviati al Senato con inutile perdita di tempo.

D A R D A N E L L I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, molto sentita dalla massa imponente dei cacciatori italiani, che ammontano a circa 880.000, è la necessità di riformare sostanzialmente la legge fondamentale sulla caccia, che risale al 5 giugno 1939, cioè a soli venti anni addietro, ma che è ormai inadeguata alle esigenze attuali per essere nel frattempo profondamente mutate le condizioni nelle quali viene esercitata la caccia.

Condizioni mutate per molteplici cause, le maggiori e più appariscenti delle quali si possono così elencare:

1) mutata condizione dell'agricoltura italiana che tende sempre più a diventare a coltura intensiva, anche dove era prima a coltura estensiva, con conseguente diminuzione delle zone incolte, o quasi, che costituivano l'*habitat* ideale della selvaggina nobile stanziale (tetraonidi, fagiani, pernici rosse, starni, lepri) e di quella di passo (quaglie, tortore, palmipedi e trampolieri) la cui densità permanente o temporanea sul territorio nazionale tende paurosamente a diminuire;

2) l'aumento assai forte del numero dei cacciatori, che in pochi decenni è quadruplicato, in conseguenza del migliorato tenore di vita generale di tutto il popolo, che permette ad una folla di operai e di impiegati l'esercizio del sano sport della caccia, come antidoto domenicale alla lunga permanenza settimanale nel chiuso dell'officina e degli uffici;

3) la diffusione sempre crescente della motorizzazione, che permette agli appassionati di spostarsi rapidamente in zone lontane dalla loro abituale residenza;

4) il perfezionamento delle armi da fuoco, sempre più micidiali, che lasciano ben poche possibilità di scampo alla selvaggina;

5) il bracconaggio, sempre più esteso, dovuto per lo più a non cacciatori, ma a persone avidi soltanto di bottino e di guadagno, per la cui repressione sono affatto insufficienti i mezzi forniti dalla legge;

6) per determinate specie di selvaggina (quaglie, tortore, palmipedi e trampolieri), la innaturale concessione delle caccie primaverili al lido del mare, quando dette specie vengono nelle nostre regioni per nidificare, per apportare cioè un forte incremento di selvatici, e vengono accolte dalle fucilate dei cacciatori che a centinaia di migliaia accorrono ad attenderle, mentre stanche e sfinite si posano al suolo;

7) il permesso di caccia e di scempio ad uccelletti di minima consistenza corporale, come ad esempio i fringuelli e tutte le sottospecie, la cui cattura nessuna utilità può dare, mentre costituisce un danno grave all'agricoltura che viene privata della loro col-

laborazione naturale contro i parassiti delle piante e delle colture.

È perciò necessario addivenire ad un aggiornamento della legge fondamentale sulla caccia per costituire uno strumento utile, che consenta, da un lato il pacifico esercizio di questo sport così amato dal popolo italiano, ed assicuri dall'altro la conservazione del patrimonio faunistico nazionale, onde impedire che nel breve volgere di qualche lustro la caccia diventi un pio ricordo degli anziani.

Sono stati presentati all'uopo parecchi disegni di legge al Parlamento, dei quali tre, di iniziativa parlamentare, sono avanti la Commissione di agricoltura del Senato:

1) il disegno di legge n. 439 a firma dei senatori Papalia, Lussu, Tibaldi, Spezzano, Carelli ed altri, che è il più ampio e completo;

2) il disegno di legge n. 442 di iniziativa dei senatori Angelilli e Monni;

3) il disegno di legge n. 560 di iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Altri due disegni di legge sono stati presentati all'altro ramo del Parlamento e, per quanto non sia consentita in questa sede una disamina di essi, sarà bene accennarvi brevemente perchè essi ci danno l'idea di quanto verrà esaminato e discusso dagli onorevoli deputati.

Un primo disegno di legge, di iniziativa dell'onorevole Antonio Capua, presentato alla Camera il 21 maggio 1959, si riferisce al pagamento del canone delle riserve di caccia, sia aperte che chiuse, in lire 125 per ettaro se di almeno 150 ettari, e di una tassa annuale di lire 21.000 per quelle di minore estensione. Per le pene pecuniarie prevede un aumento fino a raggiungere l'importo previsto nel testo unico del 1939 moltiplicato fino a 40.

Questo disegno di legge collima perfettamente con quanto stabilito in materia dal disegno di legge Papalia.

Il secondo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, sul quale richiamo l'attenzione della Commissione, è di iniziativa dell'onorevole deputato Truzzi.

Esso è di più ampia portata e prevede:

1) l'abolizione completa della caccia primaverile a qualsiasi specie di selvaggina, motivando tale abolizione oltre che per la necessità di salvaguardare i trasvolatori che vengono a nidificare sul nostro territorio, anche per l'interesse degli agricoltori che coltivano i loro fondi in prossimità del lido marino, i quali vedono calpestati e danneggiati i raccolti dagli innumerevoli cacciatori che nei mesi di aprile e maggio accorrono da tutte le parti d'Italia;

2) la protezione di tutti gli uccelli insettivori di mole inferiore al tordo, vietandone il commercio e la vendita nei pubblici esercizi.

Le stesse finalità sono perseguite in un memoriale inviato a tutti gli onorevoli senatori e deputati da un Comitato nazionale di cui fanno parte, il Presidente del Touring Club Italiano, il Presidente della Società italiana di scienze naturali, i Presidenti dei Musei di storia naturale di Genova, Milano, Trento, Trieste e Verona, il Sovrintendente del Parco nazionale del Gran Paradiso, il Vice Presidente del Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, ed altri.

Ho voluto indicare all'onorevole Commissione tutti questi elementi affinché possa tenerli presenti nella discussione, che prevedo animata, che seguirà a questa relazione.

E venendo ai tre disegni di legge di cui sono relatore, tratterò per primo quello segnato col n. 442, d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni, il quale prevede la riforma dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Questo disegno di legge, di modesta portata, può, a parere del relatore, essere accolto dalla Commissione perchè risponde ad un criterio di giustizia.

Mentre l'articolo 70 del testo unico permette la possibilità dell'esercizio della caccia agli ufficiali di Polizia giudiziaria (funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri ed ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza), lo nega agli agenti di tali Corpi e alle guardie dei Comuni e delle Province.

Non si vede perchè la possibilità dell'esercizio della caccia debba essere riconosciuta agli ufficiali di Polizia giudiziaria e non agli agenti quando essi siano fuori dell'esercizio delle loro mansioni.

Non si dica che verrebbero a confondersi la qualità di custode e di custodito, perchè anzi, ammessi alla possibilità dell'esercizio della caccia, si aumenterà in essi l'attaccamento al loro dovere di custodi del patrimonio faunistico nella repressione del bracconaggio.

Il relatore propone quindi all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 442.

Il secondo disegno di legge che esaminerò è quello n. 560 d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Questo provvedimento, composto di soli tre articoli, corrisponde esattamente a quanto stabilito nel disegno di legge n. 439, d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri.

E precisamente:

1) l'articolo 1 corrisponde all'articolo 11 del disegno di legge Papalia;

2) l'articolo 2 corrisponde all'articolo 7 del disegno di legge Papalia;

3) l'articolo 3 corrisponde all'articolo 15 del disegno di legge Papalia;

Il relatore propone quindi all'onorevole Commissione di conglobarlo con il predetto n. 439.

Il relatore fa poi presente che da molte Province è venuta l'istanza di modificare particolarmente l'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, riservando ai Presidenti delle Giunte provinciali, sentiti i Comitati della caccia, la costituzione delle bandite e delle riserve che nel testo unico è riservata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il relatore ritiene di non poter aderire a tale criterio perchè teme che venga meno un concetto unitario ed uguale per tutte le Province.

Le Giunte provinciali potranno sempre far presente al Ministero dell'agricoltura le particolari condizioni ed esigenze locali, ma la deliberazione dovrebbe restare al Mini-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)19^a SEDUTA (8 luglio 1959)

stero e non essere decentrata alle Province. Così pure per la riforma dell'articolo 49 per la revoca delle concessioni di bandita o riserva.

E vengo ora all'esame del più importante disegno di legge, il n. 439, dovuto all'iniziativa del senatore Papalia.

Prendo innanzitutto in esame i pareri delle Commissioni seconda, sesta e quinta del Senato.

Il parere della 2^a Commissione, del quale è estensore il collega Monni, accenna anzitutto alla opportunità di concedere il diritto di esercizio di caccia, oltrechè agli ufficiali di Polizia giudiziaria, anche agli agenti, ribadendo perciò quanto stabilito nel disegno di legge n. 442 di iniziativa del senatore Angelilli, del quale ho già parlato proponendone l'accettazione.

Ricorda poi che nelle Regioni autonome è l'organo regionale che promulga il calendario venatorio.

Accenna inoltre alla necessità di modificare l'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, che pone a disposizione dei cacciatori dei Comuni che ne comprendano i territori, le bandite, quando viene a cessare il vincolo delle bandite stesse, in quanto esse sono fatte nell'interesse di tutti e non dei cacciatori di quei singoli Comuni. Questo non pare giusto al relatore in quanto sono i cacciatori di quei Comuni che hanno il danno principale dalla costituzione delle bandite, il cui territorio viene sottratto al loro esercizio di caccia per un lungo periodo. Giusto che siano i primi a beneficiare dell'apertura.

Parla quindi della necessità di modificare gli articoli 90, 91, 92 del testo unico in modo da assicurare ai Comitati ed alle Province i mezzi finanziari per i servizi della caccia e soprattutto le gravi spese di vigilanza. Afferma che non è ammissibile che il Tesoro trattenga la massima parte delle somme che incassa da 880.000 cacciatori, dai riservisti e dai fabbricanti di armi e devolva ai Comitati solo una parte della sopratassa.

In questo il relatore concorda facendo presente che la conservazione del patrimonio faunistico è soprattutto in relazione alla vigilanza, per la quale occorrerebbe un cor-

po di agenti specializzati ben più numerosi di quello attuale. È inutile fare assegnamento sempre sulla sorveglianza da parte dei carabinieri i quali hanno già mille altre mansioni da compiere.

Sostiene poi la necessità di abolire le cacce primaverili, e su questo concetto il relatore concorda pienamente facendo presente che tale assurda facoltà di caccia non è altro che il residuo di diritti e di usanze del periodo feudale, quando cioè ogni signorotto stabiliva un proprio esclusivo diritto di caccia.

Accenna successivamente all'opportunità di abolire il divieto di caccia col vischio, perchè, afferma, si tratta di una forma tradizionale, popolare della caccia. Il relatore non concorda su tale concetto perchè la caccia col vischio (specialmente attuata in Sardegna per i tor-di) colpisce senza discriminazione tutte le qualità di uccelli e specialmente i piccoli insettiferi, dei quali è conveniente invece proibire qualsiasi forma di caccia.

Parla inoltre dell'opportunità che la uccellazione nella zona alpina sia aperta il 15 agosto come in pianura. Il relatore non concorda su tale opportunità, perchè nella zona alpina ogni forma di caccia deve essere concessa soltanto con l'apertura generale, che non può essere stabilita prima di settembre per l'immatùrità della fauna.

Afferma poi che i cacciatori della zona delle Alpi non devono essere obbligati a pagare, oltre alla licenza, un tributo speciale per la caccia in terreno libero, e il relatore concorda.

In ultimo sostiene che l'apertura della caccia si deve lasciare alle Amministrazioni provinciali, senza preconcette determinazioni.

Su quest'ultimo punto il relatore non concorda ed osserva alla onorevole Commissione che, a suo giudizio, deve osservarsi invece il concetto unitario per impedire che le singole provincie aprano la caccia a date differenti con conseguente afflusso di masse di cacciatori dall'una all'altra zona. Forse una diversa data di apertura potrà essere conveniente per la maggiore o minore maturità della selvaggina, ma soltanto fra nord e sud d'Italia, non mai fra provincia e provincia.

La 6^a Commissione dà parere contrario alla modifica dell'articolo 85 del testo unico, la quale modifica porterebbe alla sostituzione

del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, esistente presso l'Università di Bologna, con altro Laboratorio autonomo dipendente dal Ministero dell'agricoltura.

Sorge qui il problema se questo Laboratorio scientifico debba essere parte integrante del Ministero della pubblica istruzione, oppure di quello dell'agricoltura.

Vedrà la Commissione che cosa meglio convenga per assicurare al patrimonio faunistico la dovuta assistenza scientifica.

Il relatore ritiene sia utile continuare col sistema attuale, magari chiedendo al Ministero della pubblica istruzione una maggiore dotazione di fondi per rendere il Laboratorio attuale più atto allo scopo, anzichè affrontare la costituzione di un nuovo Laboratorio con ingente dispendio di mezzi.

Quanto al parere della 5ª Commissione, esso è contrario su un punto, e cioè ritiene che il Tesoro dovrebbe incassare tutti i proventi della caccia, salvo a destinare alla Federazione ed ai Comitati provinciali il contributo in misura maggiore.

Ma in proposito si osserva che l'articolo 86 del testo unico stabilisce che è costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria e che detta Federazione ha compiti specifici per l'incremento e la difesa della selvaggina, ed agli articoli 91 e 92 il testo unico stabilisce le somme che devono essere ad essa erodate, prelevandole dalle soprattasse pagate dalla massa dei cacciatori.

L'eccezione sollevata dalla 5ª Commissione è quindi priva di ogni fondamento giuridico.

Dopo ciò il relatore passa all'esame del disegno di legge n. 439 di iniziativa del senatore Papalia e di altri. Esso si compone di soli 15 articoli ed è molto meritevole, perchè affronta le principali riforme al testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016.

Qualche riserva e qualche emendamento aggiuntivo il relatore si permetterà di proporre alla Commissione, ma nella sostanza non si può che approvare il disegno di legge in esame.

Il relatore deve però osservare subito che il disegno di legge n. 439 non fa cenno della importante questione relativa all'apertura ed

alla chiusura del periodo di caccia, che nel testo unico viene trattata nell'articolo 12.

Il relatore ritiene che di questa importante questione si debba invece affrontare la discussione in seno alla Commissione e si riserva di proporre un emendamento in sede di esame degli articoli, ma fa fin d'ora presente che a suo parere è opportuno fare due aperture differenziate per la zona delle Alpi e la zona di pianura consentendo per la prima la seconda domenica di settembre, alla quale data dovrebbe coincidere pure la apertura generale della caccia, mentre per l'apertura nelle zone di pianura è opportuna la data del 15 di agosto con esclusione però della caccia alla selvaggina nobile stanziale.

L'apertura al 15 di agosto nelle zone di pianura e collinari è giustificata da due ragioni distinte ed importanti:

1) per permettere agli operai ed agli impiegati di usufruire di tale tempo, che coincide col periodo annuale di ferie, di dedicarsi a questo sport così amato dal popolo italiano;

2) dal fatto che nella seconda quindicina di agosto si inizia l'esodo di alcune specie di trasvolatori, come la quaglia, la tortora, il beccafico, eccetera.

Se l'apertura della caccia fosse ritardata a settembre sparirebbe per la maggior parte dei cacciatori la possibilità di trovare ancora qualcuno di questi ambitissimi esemplari.

Venendo all'esame dei singoli articoli del disegno n. 439 si osserva:

nulla da rilevare in contrario a quanto disposto nell'articolo 1 che tratta la riforma dell'articolo 8 del testo unico.

Ad esso però, dovrebbe essere aggiunto un comma, riguardante la riforma dell'articolo 12 del testo unico, così concepito:

« Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente. » L'apertura generale della caccia in tutto il territorio è stabilita per la seconda domenica di settembre. La caccia viene chiusa la prima domenica di dicembre, salve le seguenti eccezioni:

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª SEDUTA (8 luglio 1959)

a) la caccia al cervo, al daino, ed al cinghiale è permessa dal 1º novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1º ottobre al 30 novembre;

d) la caccia al capriolo, in territorio libero, si chiude il 1º novembre.

Non è consentita alcuna forma di caccia o di aucupio primaverile ai selvatici di passo che entrano nel territorio. Nella zona di pianura l'apertura della caccia avviene il 15 di agosto con esclusione della selvaggina nobile stanziale (lepri, pernici, starne, fagiani) » ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 il relatore osserva che è molto opportuno avere stabilito che i Presidenti delle Giunte provinciali propongano al Ministero entro il 15 giugno di ogni anno le variazioni che, per ragioni eccezionali, potessero consigliare una deroga a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Per l'articolo 3 il relatore fa notare che il secondo capoverso, il quale consente la cattura da parte dei Comitati provinciali della caccia nei fondi completamente chiusi da muro o rete metallica, su richiesta dei proprietari, della selvaggina, rimarrà senza efficacia quando detti fondi chiusi sono adiacenti a riserve o bandite.

Sarebbe più opportuno stabilire che i Comitati provinciali facessero eventualmente peritare i danni arrecati ai fondi. Tali danni dovrebbero essere rimborsati dal Comitato provinciale stesso in caso di bandita o dai proprietari delle riserve dalle quali provengono i selvatici.

Nulla da eccepire agli articoli 4 e 5.

Per quanto riguarda l'articolo 6, al terzo capoverso il relatore propone di far precedere alle parole: « è ammessa la costituzione..., eccetera » le altre: « ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 ».

Articolo 7: nulla da eccepire.

Articolo 8: molto importante la disposizione che concede agli organi provinciali

della Federazione italiana della caccia di stabilire nella zona delle Alpi delle limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere.

Sarebbe anzi opportuno che la Commissione esaminasse anche la possibilità di estendere tale facoltà per le zone di pianura e di collina per quanto riguarda la selvaggina nobile stanziale.

Articolo 9. Il relatore propone di inasprire ancora le sanzioni prescrivendo che per le violazioni previste dal primo comma sia comminato il ritiro della licenza per un periodo non inferiore a due anni, e per il caso previsto dal secondo comma il ritiro della licenza per un periodo non inferiore a cinque anni.

Nulla da osservare per quanto riguarda lo articolo 10.

Articolo 11. Il relatore non ritiene opportuno di aderire alla costituzione di un Laboratorio di zoologia applicata alla caccia in sostituzione di quello già esistente presso la Università di Bologna, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore non vede l'utilità di questa sostituzione e crede che sarebbe invece opportuno chiedere al Ministero della pubblica istruzione lo stanziamento di maggiori fondi per potenziarlo, anzichè correre il rischio di un salto nel buio che potrebbe non approdare a risultati tangibili.

Articoli 12, 13 e 14, nulla da osservare.

Articolo 15. Il relatore propone di aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « in caso di recidiva le pene sono aumentate fino a 60 volte l'importo previsto dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 ».

Il relatore si riserva di proporre altri emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli del disegno di legge n. 439, ma fin d'ora accenna alla necessità di vietare nel modo più assoluto la caccia col vischio e la caccia agli uccelletti insettivori e canori.

P A P A L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'origine del provvedimento non va cercata in una mia iniziativa personale, bensì nelle richieste esplicite della Federazione italiana della caccia, la quale ha

ripetutamente sollecitato delle modifiche ad una legge divenuta inadeguata alle mutate condizioni di ambiente, e, dati i diversi mezzi di trasporto, alle nuove possibilità di raggiungere i luoghi di caccia. Bisogna inoltre tener conto di una profonda trasformazione verificatasi nella selvaggina: essa era in origine considerata *res nullius*, cioè proprietà di tutti; nessuno, in sostanza, si adoperava perchè la fauna si moltiplicasse in zona territoriale italiana, ma tutto avveniva spontaneamente, in modo che la selvaggina era di proprietà dell'occupante. E la legge doveva ricalcare la realtà.

Oggi, come ho detto, questa realtà è in via di trasformazione. Le zone in cui stava la selvaggina, dove essa si difendeva, dove procreava, si riducono giorno per giorno, diventando — in alcuni territori — quasi inesistenti. Le strade di una volta — che costituivano il primo problema, perchè raggiungere una località di caccia significava addirittura battere un record di resistenza, di perseveranza e di coraggio — sono ora sostituite da una rete stradale che permette di giungere ovunque, con gli attuali mezzi a disposizione. Tutto questo porta logicamente a una riduzione fortissima della selvaggina, a una maggiore facilità di raggiungerla e di distruggerla, e al bisogno conseguente — per i cacciatori e gli appassionati — di ricorrere a mezzi di protezione.

A tale scopo si richiede quindi una maggiore vigilanza da parte della legge, nonchè l'immissione di nuova selvaggina prelevata da luoghi ancora in grado di poterla esportare. Sono anni che in Italia si cerca di difendere il patrimonio faunistico, aumentando appunto con l'importazione di selvaggina dall'estero ed incrementando — nello stesso territorio nazionale — gli allevamenti in luoghi chiusi; ciò porta — come ho già accennato — a uno spostamento di tutti i criteri ed alla necessità di modificare la legge vigente.

Sarebbero forse state opportune delle modifiche più profonde e complete di quanto non siano quelle da noi proposte con il provvedimento in esame, ma — come ha ricordato l'onorevole Presidente — preferimmo già nella passata legislatura preparare la

strada ad una rapida approvazione; ora presentiamo nuovamente il testo originale, fidando nella Commissione per gli eventuali emendamenti.

A tale proposito devo far notare all'illustre relatore, di cui ho vivamente apprezzato la diligenza e la competenza, che sarebbe consigliabile evitare la trattazione di alcuni punti, per eludere il pericolo di distruggere ogni possibilità di sollecita conclusione. Aprire per esempio tassativamente la caccia il 15 agosto in tutta Italia significherebbe danneggiare in alcune zone un considerevole numero di cacciatori; così come il chiuderla la prima domenica di dicembre appare cosa evidentemente immatura, specie per il Mezzogiorno, dove stanziata molta selvaggina migratoria che costituisce la maggior risorsa del cacciatore povero.

Nelle Puglie, ad esempio, riusciamo a vedere la quaglia solo in primavera, quando attraversa il nostro territorio diretta verso l'interno. Poi la siccità tradizionale della nostra terra la scaccia, distruggendo ogni altra nostra possibilità di incontrarla. E lo stesso dicasi per la tortora. Ora, i cacciatori ricchi possono facilmente raggiungere altri posti di caccia; ma ai poveri non resta che la primavera per recarsi in bicicletta, o a piedi, lungo il mare ad attendere il passo delle quaglie e delle tortore. A volte questo avviene di notte, e bisogna trascorrere allora tutta la notte a fischiare, col rischio, in caso contrario, di non trovare più nulla.

Questa è la nostra caccia primaverile, che voi settentrionali non conoscete, o conoscete male. È una caccia che rappresenta la speranza di sparare, più che la possibilità di fare dei carniere.

Il Ministero dell'agricoltura di tutto si occupa fuorchè della caccia. Questa non è una colpa, naturalmente; può anzi rappresentare una benemerita stando a dimostrare che tale Ministero non trova il tempo, fra tanti problemi, di rivolgersi anche a questo. Ma ciò non toglie che i nostri scopi non possano, in questo modo, essere raggiunti. La Federazione italiana della caccia deve quindi essere messa nelle condizioni di agire nella normalità dell'esercizio di un diritto; bisogna inoltre concedere maggiori possibilità ai Co-

mitati provinciali perchè apportino la loro collaborazione, come avevo prospettato nel mio disegno di legge e come si era, in linea di massima, accettato.

Torno comunque a ripetere che sarà bene non approfondire troppo la materia, per non rischiare di trovarci in disaccordo e di ritardare la conclusione del nostro lavoro.

S P E Z Z A N O . Faccio seguito alle parole del senatore Papalia rilevando come il fatto stesso che oggi ci si trovi di fronte a tre proposte di legge sulla stessa materia dimostri la necessità di modificare l'attuale legislazione; e tale necessità non deriva da un capriccio dei dirigenti delle Associazioni della caccia, nè tanto meno da un partito preso dagli enti locali, o dai cacciatori, bensì dalla situazione oggettiva creatasi in Italia.

Quello che colpisce, però, in questa attività riformatrice è il fatto che *tot capita tot sententiae...*; ognuno vuole modificare la legge a modo proprio. E questo da che cosa deriva, se non dalla differenza abissale, caratteristica della nostra Italia, tra una regione e l'altra? Abbiamo regioni di alta montagna, di collina, regioni marine, regioni silvestri... Probabilmente avevano visto giusto i Costituenti nel momento in cui avevano deciso che la caccia era di competenza della Regione; e noi oggi non avremmo dovuto essere qui, a discutere un problema che sarebbe esaminato, non con maggiore competenza, forse, ma certo con maggiore aderenza alla realtà, da parte degli Enti regionali.

Ma possiamo noi oggi, semplicemente perchè essi non esistono, chiudere gli occhi di fronte alla realtà? Io credo che sarebbe cosa assai mal fatta, ed è questo il motivo che mi ha spinto a firmare il disegno di legge.

Ora ritengo che dovremmo cercare, per raggiungere risultati apprezzabili, di seguire le vie che ci uniscono, non quelle che ci dividono. E ciò potremo farlo solo limitando il campo d'azione, cioè la materia da modificare.

Io porto in questa aula, onorevole Presidente, non la voce delle Associazioni dei cacciatori, di cui si è già fatto messaggero il senatore Papalia, bensì un'altra voce, che deve essere considerata nel suo giusto valore: quella degli amministratori degli Enti locali, i

quali si sono riuniti una quindicina di giorni fa a Palazzo Marignoli insieme ai rappresentanti periferici e nazionali delle Associazioni della caccia. Per quel poco che possono valere la mia esperienza personale, la mia pratica e quel minimo di vita vissuta accanto ai cacciatori, ritengo che il legislatore debba tenere presente tali riunioni, che rispecchiano l'opinione pubblica. Ebbene, se questo è vero, credo sia giunto il momento di affrontare il problema nella sua essenza, cercando — ripeto ancora una volta — di limitare i provvedimenti al minimo affinché possano venire accettati.

Penso quindi che debba essere accolta la tesi del collega Papalia, circa un progetto di legge limitato: altrimenti, per tendere al meglio, noi non otterremo neanche quel poco di bene che così è a portata di mano.

Se, come mi auguro, la proposta di legge verrà approvata, resterà un solo problema: la mancanza di un articolo *ad hoc* per quanto riguarda la competenza in materia di riserve di caccia. Il senatore Papalia — da quell'uomo democratico che è — non ha potuto però fare a meno di estrinsecare egualmente il suo pensiero al riguardo, nella relazione unita al disegno di legge, affermando: « Tra queste la più urgente ... ci sembra la disciplina delle riserve, che dovrebbe essere affidata alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio non essendovi più motivo, dopo il decentramento, di conservare la competenza del Ministero, lontano, lento e non sempre bene informato delle situazioni locali ».

Ad ogni modo un disegno di legge analogo a quello che stiamo esaminando è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, con l'aggiunta di questa questione. I nostri colleghi della Camera, sentendo come noi la necessità di modificare anche questa norma di legge, potrebbero metterci quindi nella condizione di dover tornare a discutere il provvedimento nel caso che noi l'avessimo approvato. Cerchiamo dunque di accordarci anticipatamente con loro per risolvere anche questo punto. Noi siamo stati spinti a trascurarlo da motivi di utilità pratica, allo scopo di ricevere in cambio se non un appoggio, almeno un cenno di benevola approvazione da parte del Ministero; ma certamente, in una

situazione diversa, avremmo affrontato anche noi il problema con il medesimo impegno.

Anzitutto, secondo il mio parere — non vorrei dire giuridico ma di modestissimo avvocato — nello stesso momento in cui è stato preparato un provvedimento di decentramento amministrativo si è stabilita anche la competenza delle Province nella materia che oggi ci interessa; dobbiamo alle varie interpretazioni, ai ricorsi al Consiglio di Stato e via dicendo, l'interpretazione restrittiva che al contrario, è stata fatta di tale decentramento. Ma come è possibile lasciare la competenza in questa materia al Ministero, quando esiste — ricordava dianzi il collega Papalia — una norma costituzionale che riserva l'emanazione di norme legislative sulla caccia alla Regione (articolo 117 della Costituzione); quando si riconosce la necessità che molti problemi siano affidati alla Provincia? (Con una mano si fa, con l'altra si disfa!)

Fermiamoci comunque alla proposta Papalia. Non rappresenta — come si è detto — il meglio, non il più; ma, a mio parere, il buono e il medio. E ritengo che facendo un altro piccolo passo avanti, affidando le riserve di caccia alle Province, noi approveremo un provvedimento che riscuoterebbe il plauso, non del cento per cento, ma almeno del settantacinque per cento dei cacciatori, mantenendo nel contempo anche una certa linearità nella condotta della Commissione. Il disegno di legge conferma e modifica, infatti, quello che era stato approvato già dalla nostra Commissione nella passata legislatura e che — se non fosse sopravvenuto lo scioglimento della Camera — sarebbe già legge vigente da un anno e mezzo. Perchè dunque ritornare indietro?

DESANA. Io mi associo all'ultima parte della esposizione del senatore Spezzano, essendo stato più volte sollecitato dall'Unione regionale delle Province piemontesi a presentare alcune istanze che devono essere tenute presenti.

Per questa ragione pregherei l'onorevole Presidente di non voler passare all'esame degli articoli ma di esaurire eventualmente solo la discussione generale: proprio domani si riunirà infatti a Roma l'Unione nazionale del-

le Province d'Italia, allo scopo di prendere in esame alcuni emendamenti, in modo da poter far conoscere il suo punto di vista in materia.

Devo, in secondo luogo, muovere un appunto al collega Dardanelli, parlamentare piemontese, il quale ha ricevuto come me l'ordine del giorno dell'Unione regionale delle Province piemontesi, ma non l'ha ricordato nella sua relazione. Bisogna invece inviarlo, tale ordine del giorno, all'Unione nazionale delle province, perchè lo prenda in considerazione, in modo da non perdere troppo tempo nella formulazione di emendamenti e contro-emendamenti.

PELIZZO. Prendo la parola a favore della categoria degli uccellatori, ed eventualmente proporrò in seguito qualche piccola modifica in proposito. Il senatore Dardanelli ha, nella sua relazione, manifestato delle preoccupazioni ispirate — secondo me — da falso pietismo e da uno spirito di propaganda giunto da oltr'alpe contro l'esercizio dell'uccellazione.

DARDANELLI, *relatore*. Non è vero, e fra l'altro mi riferivo a determinate specie di uccelli.

PELIZZO. A dire il vero l'uccellazione con il vischio è forma tradizionale della nostra zona, che va dal centro al nord d'Italia; è uno sport praticato da diverse migliaia di cittadini, uno sport popolare, accessibile proprio alle classi più modeste, non richiedendo eccessivi capitali di impianto. Inoltre, tale genere di caccia non determina quella distruzione di selvaggina di specie migratoria che preoccupa quanti si interessano di questo problema: questo sia per i mezzi molto modesti, sia per la limitazione delle specie da catturare mediante tale sistema. L'uccellazione con il vischio, inoltre, non colpisce prevalentemente gli insettivori, bensì i granivori; e non è affatto vero che la diminuzione della selvaggina migratoria sia dovuta a questo tipo di caccia. Le cause vanno invece ricercate prevalentemente nell'uso degli insetticidi in agricoltura, nelle avversità atmosferiche.

riche, e nei mutamenti di correnti migratorie che variano di anno in anno.

Io ho avuto l'onore di apporre la mia firma al progetto di legge e — in linea di massima — concordo con la relazione del collega Dardanelli. Vorrei però introdurre una modifica all'articolo 13 della legge vigente: articolo che ha dato luogo ad errate interpretazioni, tra cui quella di vietare l'esercizio dell'uccellazione, per tutte o per talune specie. Il Ministro per l'agricoltura potrebbe, seguendo tale criterio e violando l'articolo 14 della medesima legge, che stabilisce tassativamente quali siano le specie la cui cattura va limitata, addivenire alla chiusura completa e definitiva dell'uccellazione, praticata sia con reti che con vischio.

Suggerirei pertanto che l'articolo 13 fosse interpretato nel senso che è consentita al Ministro per l'agricoltura e le foreste, allo scopo di tutelare il patrimonio faunistico, la limitazione o la restrizione della cattura di certe specie, per determinate regioni.

Si è verificato, ad esempio, il caso del decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1956 e ritenuto legittimato dall'articolo 23 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. Tale decreto ha vietato l'uso di reti sussidiarie e, nel contempo, l'esercizio dell'uccellazione vagante con reti e di quella praticata con panie e panioni fissi. Ora, il citato articolo 23 si riferiva alla caccia, non all'uccellazione; il divieto di questa non era quindi consentito al Ministro da nessuna facoltà, ed il decreto in questione potrebbe pertanto venire modificato — od addirittura revocato — in sede ministeriale.

Io parlo anche a nome dell'Associazione degli uccellatori, costituitasi recentemente in ente autonomo, la quale chiede che siano aboliti i divieti e sia mantenuto l'esercizio del loro sport nelle forme tradizionali delle reti e del vischio.

P A J E T T A. Siamo tutti persuasi che occorrono provvidenze speciali in materia di caccia, per evitare la progressiva scomparsa della selvaggina. Da parte mia riterrei opportuno sostituire la legge del 5 giugno 1939,

n. 1016, con un nuovo testo unico, ad evitare confusioni.

Premesso questo, sono dell'avviso che, pur riservando agli Enti locali mansioni precise, specialmente per quanto riguarda regioni e provincie, occorranò anche norme generali, regolanti tutta la caccia in Italia. Ho ascoltato molto volentieri la relazione del collega Dardanelli, che ha toccato punti interessantissimi, e vorrei a mia volta richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su determinati argomenti.

Il senatore Dardanelli sostiene che la caccia dovrebbe essere aperta a metà agosto. Ora, poichè in agosto vi sono ancora nidi e le rondini non partono prima della fine di settembre, la data di apertura della caccia dovrebbe venire protratta, secondo me, alla terza domenica di settembre, con conseguente chiusura generale alla terza domenica di dicembre. Quando viene a mancare il fogliame la selvaggina non può più nascondersi nè difendersi; è quindi necessario stabilire a quest'epoca il divieto di caccia e di uccellazione.

Riferendomi poi ad un ordine del giorno presentato in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura dal senatore Picchiotti, sono dell'avviso, e in ciò concordo col relatore, che si debba imporre un divieto assoluto all'uccellazione degli uccelli insettivori e canori. A questo proposito esistono pubblicazioni ed ordini del giorno votati in diverse assemblee, che andrebbero approfonditi ai fini di una adeguata soluzione del problema.

A proposito del divieto della caccia primaverile abbiamo udito opinioni contrastanti. Il senatore Papalia ha affermato che nel meridione d'Italia si può cacciare solo in primavera; ma egli deve tenere presente che tale caccia viene effettuata quando quaglie e tortore arrivano sfinite. La selvaggina è così distrutta senza poter nidificare nè al centro nè al sud d'Italia.

Sono pertanto anch'io del parere, come il relatore, che la caccia primaverile debba venire abolita, per scongiurare la distruzione della nostra fauna.

Il senatore Dardanelli ha affermato infine che alle pene già sancite dalla legge — e che dovranno essere moltiplicate per quaranta — dovrebbe essere aggiunto il ritiro della li-

cenza di caccia. Penso che questa sia la migliore delle sanzioni: alla prima infrazione, il ritiro per un anno; alla seconda, il ritiro anche in via definitiva. Questo sarà l'unico modo per raggiungere dei risultati, e mi dichiaro pienamente concorde su questo punto con l'onorevole relatore.

Desidero, da ultimo rammentare la raccomandazione rivolta in Assemblea dal senatore Picchiotti: quella di istituire, cioè, in ogni Provincia, una o più bandite obbligatorie, a seconda dell'estensione della Provincia. Nell'Italia settentrionale, ad esempio, esistono tante vallate che potrebbero divenire ottime riserve di caccia. In tal modo potrem-

mo in parte preservare il nostro patrimonio faunistico già tanto decimato.

P R E S I D E N T E. Data la complessità dell'argomento ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari